

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI

PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA

GIUDICE REL.

Dott. Enrico ASTUNI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

all'esito del procedimento di reclamo avverso Ordinanza di estinzione del Giudice Istruttore,
ai sensi degli artt. 308 e 178 c.p.c.;

promosso da:

FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16 in persona del Curatore
Dr.ssa M. Sonia, rappresentata e difesa dall'Avv. *;

-PARTE ATTRICE-RECLAMANTE-

contro:

SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI (già
CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI Società
Cooperativa per Azioni) *;

-PARTE CONVENUTA contumace-

contro:

P. Claudio, rappresentato e difeso dall'*;

-PARTE CONVENUTA-RESISTENTE-

contro:

M. Mauro, rappresentato e difeso dall'Avv.*;

- PARTE CONVENUTA-RESISTENTE -

contro:

C. Daniele, rappresentato e difeso dall'Avv. *;

- PARTE CONVENUTA-RESISTENTE -

contro:

P. Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv. *;

- PARTE CONVENUTA-RESISTENTE -

contro:

CA. Roberto, rappresentato e difeso dall'Avv. *;

- PARTE CONVENUTA-RESISTENTE -

contro:

ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. AEW70007551, in persona del Procuratore Speciale, Rappresentante Generale per l'Italia dr. Antonio TOMASONE, rappresentati e difesi dall'Avv. *;

- TERZA CHIAMATA dal convenuto CA. Roberto- RESISTENTE-

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16 (nel reclamo ex art. 178 c.p.c.):

“Il FALLIMENTO N. 493/16 NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il presente reclamo

CHIEDE

A Codesto l'Ecc.mo Tribunale in composizione collegiale, contrariis reiectis, di Voler revocare la Ordinanza emessa dal Giudice istruttore dott. Di Capua in data 10.2.2021 ex art. 183 comma 7° cpc nell'ambito del presente giudizio di cui al n.rg 28128/18 in quanto errata ed illegittima per tutti i motivi esposti nel presente atto.”

Per la parte convenuta P. Claudio (nella memoria difensiva ex art. 178 c.p.c.):

“Voglia il Tribunale Ill.mo,

- confermare l'ordinanza di estinzione parziale del giudizio RG.n. 28128/2018 pronunciata dal Giudice Istruttore.

Con il favore delle spese ed onorari del giudizio”

Per la parte convenuta M. Mauro (nella memoria difensiva ex art. 178 c.p.c.):

“Respingere le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra dedotte con conferma integrale dell’ordinanza qui impugnata. Con vittoria di spese e compensi inclusi rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.”

Per la parte convenuta C. Daniele (nella memoria difensiva ex art. 178 c.p.c.):

“Respingere le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra dedotte con conferma integrale dell’ordinanza qui impugnata. Con vittoria di spese e compensi inclusi rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.”

Per la parte convenuta P. Angelo (nella memoria difensiva ex art. 178 c.p.c.):

“Tutto ciò premesso il sig. P., come sopra rappresentato e difeso, chiede il rigetto del reclamo avanzato dal Fallimento avverso l’Ordinanza emessa il 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Torino, dott. DI CAPUA nel procedimento di cui al R.G. n. 28128/2018.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge.”

Per la parte convenuta CA. Roberto (nella memoria difensiva ex art. 178 c.p.c.):*“Voglia l’Ill.mo Tribunale,*

- respingere integralmente il reclamo proposto dal FALLIMENTO NUOVA S. S.r.l. in liquidazione, in persona del suo Curatore pro tempore, e per l’effetto, confermare l’ordinanza emessa dal Giudice Istruttore dottor DI CAPUA in data 10 febbraio 2021 nel giudizio R.G. n. 28128/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;

- condannare il FALLIMENTO NUOVA S. S.r.l. in liquidazione, in persona del suo Curatore pro tempore, a rimborsare al dottor Roberto CA. le spese del presente procedimento.”

Per la terza chiamata ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. AEW70007551:

“Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, confermare in ogni sua parte l’ordinanza impugnata e, conseguentemente, respingere il reclamo ex adverso proposto in ogni sua parte. Con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* (e non più anche *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo”*);

- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la *“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Con atto di citazione datato 20.09.2018 ritualmente notificato, il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, la SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI (già CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI Società Cooperativa per Azioni) nonché i signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per tutte le motivazioni di cui al presente atto: condannare gli stessi a risarcire, in solido tra loro, il danno subito dalla società Nuova S. S.r.l. in bonis nella misura quantificata in Euro_1.540.710,31 o nei diversi importi, maggiori o minori, che saranno determinati dal Giudice, se del caso anche in via equitativa. Con riserva di integrare, modificare e formulare richieste istruttorie entro i termini di legge.”*

La causa è stata iscritta al **n. 28128/2018 R.G.**

Si sono costituiti i convenuti signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto, contestando le domande di controparte e chiedendone il rigetto.

Il convenuto CA. Roberto ha inoltre chiesto ed ottenuto di chiamare in causa ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. AEW70007551, che si è costituita in persona del Procuratore Speciale, Rappresentante Generale per l'Italia dr. Antonio TOMASONE.

Con Ordinanza datata 18.11.2019 il Giudice Istruttore ha dichiarato l'interruzione del processo, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della parte convenuta SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI *, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20.02.2019.

In data 21.01.2020 la parte attrice ha depositato con ricorso per la riassunzione del processo, ai sensi dell'art. 303 c.p.c.

Con decreto in data 23.01.2020 il Giudice Istruttore ha fissato udienza per la prosecuzione del processo al 27.05.2020 (poi rinviata all'udienza "figurata" in data 7.10.2020 con "note scritte"), mandando alla parte ricorrente di notificare il suddetto ricorso ed il decreto a coloro che devono costituirsi per proseguire il processo e di notificare il presente decreto alle altre parti nel rispetto del termine previsto dalla legge.

All'udienza "figurata" in data 7.10.2020 il Giudice Istruttore ha preso atto della costituzione delle parti convenute e della terza chiamata, fatta eccezione per la convenuta SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI in liquidazione coatta amministrativa, non costituitasi dopo la notifica del ricorso e dichiarata contumace, ai sensi dell'art. 303, ultimo comma, c.p.c..

Nelle medesima udienza il Giudice Istruttore ha concesso alle parti i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

Con Ordinanza datata 10 febbraio 2021, depositata in pari data, il Giudice Istruttore Dott. Edoardo DI CAPUA:

1) ha dichiarato l'estinzione del processo nei rapporti tra la parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, e le parti convenute persone fisiche signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto, ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p.

2) non ha ammesso la CTU richiesta dalla parte attrice in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.

3) ha fissato udienza "figurata" al 26 maggio 2021 di precisazione delle conclusioni limitatamente ai rapporti tra la parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia e la parte convenuta contumace SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI (già CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI Società Cooperativa per Azioni) (C.F. 10762750015), ammessa alla procedura di Liquidazione Coatta amministrativa con provvedimento Ministero dello Sviluppo Economico del 20.2.2019, in persona del Commissario liquidatore legale rappresentante sig. Clarizio TRIFONE JANITO, con termine alle predette parti di 5 giorni per l'eventuale deposito di motivata istanza di trattazione orale e con termine alle predette parti fino al 18.05.2021 per il deposito telematico delle predette "note scritte".

1.3. Con atto depositato telematicamente in data 19.02.2021 la parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 178 e 308 c.p.c., avverso la citata Ordinanza datata 10 febbraio 2021, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Il procedimento di reclamo è stato iscritto al n. 3698/2021 R.G.

La Presidente di Sezione ha quindi fissato udienza di comparizione parti davanti al Collegio al 26.03.2021, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica alle controparti del ricorso e del decreto ed alle parti resistenti termine sino al giorno 22.03.2021 per il deposito di memorie difensive.

Si sono costituiti i convenuti signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto e la terza chiamata ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. AEW70007551, depositando memorie difensive, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'Ordinanza reclamata.

All'esito dell'udienza il Collegio si è riservato.

2. Sul reclamo proposto dalla parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia avverso l'Ordinanza di estinzione del Giudice Istruttore datata 10 febbraio 2021, depositata in pari data, ai sensi degli artt. 308 e 167 c.p.c.,

2.1. Sotto il profilo procedurale, si deve premettere che l'art. 308 c.p.c. dispone quanto segue:

“L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.”

Il richiamato art. 178 c.p.c., sotto la rubrica “controllo del collegio sulle ordinanze”, prevede testualmente quanto segue:

“Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia

della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.”

2.2. Ciò premesso, il reclamo proposto dalla parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia avverso la citata Ordinanza di estinzione del Giudice Istruttore datata 10 febbraio 2021, depositata in pari data, non risulta fondato.

2.3. Invero, successivamente all'instaurazione del giudizio iscritto al n. 28128/2018 R.G., avvenuta con il citato atto di citazione notificato in data 11.12.2018, il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, si è costituito parte civile nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione IV Penale, R.G.N.R. n. 10093/2018, nell'ambito del quale i signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto risultano imputati per il reato previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2, Legge Fallimentare (cfr. il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati *ex art.* 429 c.p.p., emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari il 7 giugno 2019 prodotto dal convenuto CA. Roberto nel citato giudizio civile sub doc. 21 nonché l'atto di costituzione di parte civile prodotto sia dal convenuto CA. Roberto sempre nel citato giudizio sub doc. 22 sia dalla parte reclamante nel presente procedimento sub doc. 3).

Precisamente, il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, si è costituito parte civile in tale processo con atto del 6.03.2019, chiedendo il risarcimento “*sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali*”, che afferma di aver subito per effetto delle condotte da esso addebitate agli imputati, i quali sono anche le persone fisiche convenute nel presente giudizio civile (cfr. sempre l'atto di costituzione di parte civile prodotto sia dal convenuto CA. Roberto sempre nel giudizio civile sub doc. 22 sia dalla parte reclamante nel presente procedimento sub doc. 3, alla pagina 5).

2.4. A seguito di tale costituzione in giudizio e delle domande in essa proposte, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 75, comma 1, c.p.p., ai sensi del quale “*1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.*”;

Dunque, per effetto di tale disposizione normativa, in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali azionata in sede civile e penale, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel caso di effettiva coincidenza delle azioni per *petitum* e *causa petendi* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 27/12/2019, n. 34529).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la costituzione di parte civile nel processo penale determina la rinuncia *ex lege* agli atti del processo civile quando sia avvenuta in epoca successiva alla instaurazione di tale processo e a condizione che vi sia coincidenza tra le due azioni, tanto sul piano soggettivo, quanto sul piano oggettivo (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sezioni Unite, 18/03/2010, n. 6538).

Con successiva pronuncia, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “*Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale*” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sezioni Unite, 05/04/2013, n. 8353 in *Giustizia Civile* 2013, 10, I, 2031).

Dunque, affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio civile, si richiede, da una parte, che la costituzione di parte civile nel processo sia avvenuta in epoca successiva alla instaurazione di tale processo e che, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale e, dall'altra parte, che vi sia coincidenza delle azioni con riferimento agli elementi essenziali delle medesime, ossia le parti, la causa petendi e il petitum.

Nel caso di specie, sussistono tutti i predetti presupposti.

2.5. Il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, infatti, si è costituito parte civile nel processo penale con atto del 6.03.2019 e, dunque, in epoca successiva all'instaurazione del presente processo civile ed allo stato attuale persiste pacificamente la situazione di litispendenza, non risultando esservi stata alcuna pronuncia sull'azione civile in sede penale.

2.6. Quanto alle parti, come si è detto, il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, è la parte attrice nel giudizio civile ed è il soggetto che si è costituito parte civile nel processo penale, mentre i signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto sono le parti convenute nel presente giudizio e le persone fisiche imputate del processo penale.

L'unica parte convenuta che non è parte del processo penale è la SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI (già CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI); tale circostanza, tuttavia, non preclude la dichiarazione di estinzione del giudizio civile che, come si è detto, è stata pronunciata limitatamente ai rapporti processuali tra il Fallimento attore e i convenuti persone fisiche / imputati nel processo penale.

Infine, la terza chiamata ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. AEW70007551 non ha alcun rapporto processuale con il Fallimento attore, essendo stata chiamata in manleva dal convenuto CA. Roberto e, dunque, la sua costituzione nel giudizio civile non osta all'applicabilità dell'art. 75, comma 1, c.p.p.

2.7. Quanto alla causa petendi, si ravvisa coincidenza tra le allegazioni in fatto e le contestazioni formulate dal FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile iscritto al n. 28128/2018 R.G. e le allegazioni in fatto e le contestazioni formulate nell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione IV Penale, R.G.N.R. n. 10093/2018.

Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile iscritto al n. 28128/2018 R.G. datato 20.09.2018 il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, ha dedotto, in particolare:

- che la NUOVA S. S.r.l. in *bonis* veniva costituita in data 16 luglio 2013 su iniziativa del socio unico del CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI Società Cooperativa per Azioni, rappresentata dal sig. P. Claudio nella qualità di

consigliere della Cooperativa, al fine di portare a compimento il salvataggio ed il rilancio della società S. S.r.l. in concordato preventivo, società storica nel mondo dei caseifici piemontesi e detentrica del principale marchio produttore di gorgonzola;

- che l'amministrazione della NUOVA S. S.r.l. veniva affidata ad un CDA composto da P. Claudio (Presidente), M. Mauro (Vicepresidente), C. Daniele (Consigliere), P. Angelo (Consigliere), CA. Roberto (Consigliere);

- che in data 20 dicembre 2013 veniva sottoscritto dalle società S. S.r.l. in Concordato Preventivo e NUOVA S. S.r.l. un accordo di cessione del ramo d'azienda, compresi i contratti di leasing immobiliare (n. 2 contratti a far data dal 21.12.13), dietro corrispettivo pattuito in Euro 53.000,00 da versare entro il 28.3.2014; ai sensi dell'art. 2560 c.c. veniva altresì concordato l'accollo dei seguenti debiti allo stato esistenti in capo alla S. S.r.l. in c.p.: Euro 1.095.000,00 corrispondente al TFR ed ai ratei dei dipendenti maturati alla data 20.12.2013; Euro 3.358.614,89 corrispondente alle rate di leasing scadute sino al 20.12.2013; nell'atto di cessione del ramo d'azienda veniva altresì previsto che la NUOVA S. si obbligava *“ad eseguire interventi ed opere di ristrutturazione necessarie all'avvio della produzione casearia per un importo complessivo pari ad E. 500.000,00 senza nulla pretendere nei confronti di S. S.r.l.”*; la suddetta cessione avrebbe mantenuto efficacia anche in caso di mancata omologazione del concordato ovvero nel caso in cui il decreto di omologazione fosse oggetto di reclamo o di impugnazione, o ancora nel caso in cui S. S.r.l. in c.p. fosse stata sottoposta a qualsivoglia procedura concorsuale;

- che in pari data 20 dicembre 2013 veniva stipulato altresì contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento da S. S.r.l. in c.p. a NUOVA S. S.r.l. degli immobili siti in Cameri (NO) Corso Sempione n. 49, il cui perfezionamento del definitivo con consequenziale trasferimento della proprietà avrebbe dovuto avvenire entro il termine di cinque anni; attraverso il predetto contratto preliminare la società S. S.r.l. si obbligava a vendere alla NUOVA S. S.r.l., che si obbligava ad acquistare, il complesso industriale sito in Cameri (NO) oltre ai terreni siti nel medesimo comune, comprensivi di tutte le ristrutturazioni e le migliorie apportate da NUOVA S., attraverso la stipula del contratto definitivo di cessione entro il 20 dicembre 2018, al prezzo stabilito di Euro 6.000.000,00 oltre Iva, da corrispondersi in n. 60 rate mensili dell'importo di Euro 100.000,00 oltre Iva cadauna da imputarsi ad acconto prezzo, con pagamento delle prime due rate a decorrere dal 20 febbraio 2014: - - che in data 23 gennaio 2014 tra il CONSORZIO L. e la NUOVA S. veniva stipulato un contratto di finanziamento infruttifero per l'importo di Euro 15.000,00 concesso dal primo alla seconda;

- che in data 10 febbraio 2014 il CdA della NUOVA S. S.r.l. deliberava di procedere ad un aumento del capitale sociale da Euro 10.000,00 ad Euro 800.000,00, di cui Euro 382.000,00 a titolo gratuito

attingendo la somma dalla voce patrimonio Netto “Riserva c/ aumento Capitale sociale”, destinato al socio unico, mentre per gli ulteriori Euro 408.000,00 a pagamento mediante versamento in numerario da parte dei soci, da versare quanto ad Euro 100.000,00 contestualmente alla sottoscrizione e quanto ad Euro 308.000,00 entro il 7 marzo 2014, da offrire prioritariamente al socio unico, ed in subordine l’eventuale quota inoptata sarebbe stata offerta ad un partner finanziario come da suo manifestato interesse;

- che in data 26 febbraio 2014 si riuniva nuovamente il CdA della NUOVA S. S.r.l., il quale, in virtù della mancata formalizzazione del proprio interesse da parte del partner finanziario come sopra, deliberava che la parte a pagamento dell’aumento fosse da considerarsi inscindibile e destinato a qualsiasi partner finanziario e industriale; in tale sede veniva altresì stabilito che l’ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento da Euro 392.000,00 ad Euro 800.000,00 avrebbe dovuto essere sottoscritto integralmente entro il termine del 31 marzo 2014; il Consorzio - socio unico - rinunciava al diritto di sottoscrivere il citato aumento del capitale sociale, dichiarando di consentire che l’inoptato venisse sottoscritto da terzi;

- che in data 20.10.2014, previo parere favorevole del Commissario Giudiziale del C.P. della S. S.r.l., Dott. Vincenzo MASCIELLO, veniva sottoscritta dalle parti interessate la risoluzione consensuale del contratto di cessazione di ramo d’azienda ex art. 1372 cc, per effetto della quale: 1) la NUOVA S. S.r.l. rinunciava alla restituzione del prezzo di Euro 53.000,00 versati alla S. S.r.l. in C.P.; 2) il ramo d’azienda sito a Cameri (NO) veniva retrocesso con effetto immediato alla S. e C. S.r.l. in C.P., stabilendo che le parti nulla avrebbero preteso l’una dall’altra, con decorrenza dal 20.10.2014;

- che in data 28.10.2014 veniva dichiarato dal Tribunale di Novara il fallimento della S. S.r.l. in C.P.;

- che in data 6.11.2014 veniva posta in liquidazione la NUOVA S. S.r.l. con nomina del Liquidatore nella persona del sig. P. Claudio, per poi essere dichiarata fallita in data 7.06.2016 dal Tribunale di Roma.

- che l’azione, esercitata in questa sede ai sensi degli artt. 146 L.F., 2392, 2393, 2394 e 2394 bis c.c., si fonda sulla contestazione di episodi di c.d. *mala gestio* e cattiva amministrazione, in conseguenza dei quali la Società in *bonis* è venuta a subire significativi danni patrimoniali; di tali danni devono ritenersi direttamente responsabili sia i soci che gli amministratori per i poteri conferiti loro dallo Statuto sociale, riscontrandosi nella loro condotta la grave e reiterata violazione degli obblighi giuridici che, al tempo dei fatti in oggetto, incombevano sui medesimi per i ruoli da essi ricoperti;

- che l'intero consiglio di amministrazione della NUOVA S. S.r.l. ha effettuato una evidente *mala gestio* del patrimonio sociale, estrapolabile da tre aspetti fondamentali della propria attività:
in primis si rileva una eccessiva superficialità nella valutazione della proposta di acquisto sottoposta agli organi concorsuali della società S. in liquidazione, sponsorizzata dal Presidente del CdA sig. P., del tutto inappropriata antieconomica e spropositata per la società NUOVA S. stessa;
con la stipula del contratto preliminare la società Nuova S. si è obbligata ad acquistare un complesso industriale oltre a numerosi terreni siti nel comune di Cameri (NO) al prezzo non irrisorio di Euro 6.000.000,00 oltre Iva da corrispondere in n. 60 rate mensili dell'importo di Euro 100.000,00 cadauna da imputarsi ad acconto prezzo; Mentre la proprietà dei beni sarebbe stata trasferita al momento del pagamento integrale di quanto concordato, l'immissione nel possesso dell'acquirente sarebbe avvenuta al momento della sottoscrizione dell'atto preliminare di acquisto;
in data 20.12.2013 veniva sottoscritto, altresì, contratto di cessione del ramo di azienda della S. in c.p. alla NUOVA S., avente ad oggetto l'attività casearia, il quale per espressa pattuizione delle parti, avrebbe mantenuto efficacia anche in caso di mancata omologazione del concordato stesso, ovvero in caso di accesso ad altre procedure concorsuali della cedente compreso il suo fallimento; il corrispettivo veniva stabilito in Euro 53.000,00, da versare ed in effetti versato, in data 28.3.2014;
per effetto del suddetto acquisto nonché dell'art. 2560 cc la NUOVA S. si è accollata debiti per un ammontare di Euro 1.095.000,00 corrispondente all'importo del TFR e dei ratei dei dipendenti scadute alla data del 20.12.2013;
sempre nell'atto di cessione del ramo veniva anche previsto che la NUOVA S. si obbligasse ad eseguire interventi e opere di ristrutturazione necessarie all'avvio della produzione casearia per un importo di Euro 500.000.000,00 senza nulla pretendere dalla S. S.r.l., la quale procedeva a trasferire alla NUOVA S. i rapporti relativi ai lavoratori dipendenti ancora in essere;
i due contratti come sopra riportati rivelano connotazioni evidentemente nefaste per la NUOVA S.; gli amministratori avrebbero dovuto valutare con maggiore oculatezza la convenienza economica delle operazioni poste in essere e scaturenti dai suddetti rapporti contrattuali; al contrario è stato incrementato il passivo della società NUOVA S. ed è stato omesso di presentare istanza di fallimento, pur dovuta; l'esito negativo di operazioni manifestamente abnormi per una società appena costituita e dal capitale sociale iniziale di E. 10.000,00 è imputabile alla responsabilità degli amministratori, anche in virtù del fatto - rilevante ai nostri fini - che questi hanno omesso di offrire una puntuale giustificazione circa l'assunzione di una simile scelta gestoria e il rispetto di rigorosi canoni di diligenza e prudenza nella esecuzione dell'operazione;
inoltre, l'assemblea dei soci, tuttavia, non deliberava quanto proposto dal CdA decidendo di non finanziare la NUOVA S.; da quanto sopra, emerge con chiarezza che la stipula degli accordi con la

S. S.r.l. in C.P. poggiava essenzialmente su risorse che auspicabilmente avrebbero dovuto essere incamerate, ma che di fatto non si sono paventate; proprio la dissennata gestione che ha comportato una serie di assunzioni di obblighi spropositati e mal valutati ha determinato il dissesto economico-finanziario della società, dapprima mediante l'intenzionale coinvolgimento in una operazione finanziaria enorme effettuata senza la dovuta oculatezza e facendo affidamento su un ipotetico partner finanziario sulla base di mere dichiarazioni di interessamento verbale, poi il venir meno dei dovuti e necessari finanziamenti da parte del socio unico Logiconf; difatti non può andare esente da censura il comportamento della cooperativa Logiconf socio unico della NUOVA S., la quale ha istituito una società al mero scopo – palesemente inattuabile – di portare a salvataggio altra società, senza averne i mezzi e l'organizzazione;

l'aumento di capitale è stato proposto dal CdA senza alcuna considerazione circa la situazione economica in cui versava la società, che allo stato presentava una perdita di bilancio relativo all'esercizio 2013 pari ad Euro. 36.657,00;

la incapacità gestoria e di valutazione messe in atto in particolare dal sig. P. si è resa evidente anche nella seconda fase della vicenda che qui interessa, ovvero quella attinente alla dismissione del ramo d'azienda acquistato e di risoluzione del compromesso sottoscritto in pari data, deliberate in data 18.7.2014; in data 20.10.2014 difatti le parti concordano la risoluzione consensuale ex art. 1372 cc del contratto di cessione del ramo di azienda eliminandone i relativi effetti; di conseguenza la NUOVA S. rinunciava alla restituzione del prezzo di Eur. 53.000,00 versato alla S. in c.p.; tale decisione ha comportato senza dubbio la presa in carico dei debiti maturati dalla NUOVA S. nel periodo intercorso tra l'acquisto del ramo di azienda e la sua retrocessione e ciò sarebbe stato possibile solo se il Socio avesse supportato l'operazione con la messa a disposizione della liquidità necessaria, anche in considerazione del fatto che tutta l'operazione era incentrata sulla strumentalità della NUOVA S. per il proprio sviluppo strategico;

- che, per quanto attiene al profilo specifico della violazione di un obbligo legale, nelle condotte dei convenuti è dato riscontrare:

- i) i finanziamenti su cui faceva affidamento la NUOVA S. per far fronte alle proprie obbligazioni avrebbero dovuto essere esistenti al momento della cessione, così come il partneriato industriale;
- ii) la violazione del dovere di gestire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e comunque dei principi di "corretta gestione societaria e imprenditoriale", essendo state assunte decisioni non coerenti con il contesto imprenditoriale di riferimento e comunque manifestamente irragionevoli ed antieconomiche;
- iii) la violazione dei doveri gravanti sugli amministratori in "stato di sostanziale liquidazione", come sopra individuati;

- che occorre poi considerare che gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società o abbiano proseguito nella gestione dell'attività con modalità ed a fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.);

- che dalle predette condotte consegue il risarcimento del danno patrimoniale e, nel caso che qui interessa, seppur riscontrabili le scritture sociali, non potrà non tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno, della circostanza che gran parte dei debiti della società sono costituiti da debiti erariali, verso istituti previdenziali ed i lavoratori, sorti in epoca anteriore alla messa in liquidazione della società; le domande di insinuazione al passivo proposte dai lavoratori, ed ammesse allo stato passivo della società NUOVA S., ad oggi equivalgono a circa Euro 393.282,09; ma gli amministratori ed i soci dovrebbero rispondere anche dello specifico danno prodotto dalle nuove operazioni, inteso come differenza tra costi e ricavi delle stesse oppure come quella maggiore perdita della società, risultante dal raffronto tra la perdita accertata alla data in cui il divieto di nuove operazioni poteva ritenersi operante e la perdita maggiore risultante alla data di fallimento; attesa la diretta riconducibilità della responsabilità dei convenuti al passivo del fallimento per tutte le ragioni sopra enunciate, la domanda di risarcimento deve necessariamente tener conto sia dell'ammontare delle domande di insinuazione al passivo ammesse dalla procedura fallimentare, che delle perdite subite dalla società; pertanto è possibile quantificare il suddetto danno in Euro 1.540.710,31 risultante dall'ammontare delle domande di ammissione al passivo ammesse (Euro 393.282,09) e dalle perdite subite dalla società *in bonis* (Euro 1.147.428,22), ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa.

Nell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione IV Penale, R.G.N.R. n. 10093/2018, il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, ha contestato agli imputati i medesimi fatti di cui al citato atto di citazione (sia pure con esposizione molto più sintetica), deducendo che gli imputati cagionavano il fallimento della NUOVA S. S.r.l. in liquidazione tramite la condotta di seguito descritta:

- in data 20 dicembre 2013, nell'ambito della procedura di concordato preventivo della S. S.r.l., veniva stipulato un contratto che prevedeva l'acquisto dell'azienda di quest'ultima società; l'accollo dei debiti relativi al TFR, ratei ed alle ferie dei dipendenti, per Euro 1.200.000,00 e di quelli delle rate di *leasing* per impianti e macchinari; il trasferimento di tutti i lavoratori l'acquisto dell'immobile aziendale al prezzo di Euro 6.000.000,00;

- in data 26 febbraio 2014 veniva deliberato un aumento del capitale sociale da Euro 10.000,00 ad Euro 800.000,00, aumento che tuttavia non veniva sottoscritto per la parte eccedente la riserva in conto aumento capitale di Euro 382.000,00;

- in data 20 ottobre 2014, a seguito dell'inadempimento da parte della fallita che versava già in stato di insolvenza, il suddetto contratto veniva risolto con retrocessione dell'azienda S. S.r.l. in concordato e la società veniva posta in liquidazione.

Inoltre, lo stesso capo di imputazione evidenzia l'identità dei fatti addebitati ai signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto nel giudizio civile e nel processo penale, essendo indicati come imputati *“per il delitto p. e p. dall'art. 110, 223, c. 2 n. 2 R.D. 267/1942 perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di seguito indicate di: P. Claudio, liquidatore della società dal 06.11.2014 al 07.05.2016, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 16.07.2013, data di costituzione, al 06.11.2014; M. Mauro, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 16.07.2013 al 06.11.2014; C. Daniele, consigliere dal 16.07.2013 al 06.11.2014; P. Angelo, consigliere dal 16.0.2013 al 06.11.2014; CA. Roberto, consigliere dal 16.07.2013 al 06.11.2014; cagionavano con dolo il fallimento della NUOVA S. srl in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma in data 07.06.2016 tramite la condotta di seguito descritta. Nello specifico:*

– *In data 16.07.2013 la fallita veniva costituita dall'unico socio fondatore CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO L. SERVIZI LOGISTICI Soc. coop. p.a., a sua volta socio unico anche della S. srl in concordato;*

– *In data 20.12.2013, nell'ambito della procedura di concordato preventivo della S. srl, veniva stipulato un contratto che prevedeva l'acquisto dell'azienda di quest'ultima società; l'accollo dei debiti relativi al TFR, ratei ed alle ferie dei dipendenti, per euro 1.200,000 e di quelli delle rate di leasing per impianti e macchinari; il trasferimento di tutti i lavoratori; l'acquisto dell'immobile aziendale al prezzo di euro 6.000,00, nonostante la fallita non avesse un'adeguata struttura patrimoniale tale da consentire l'adempimento delle predette obbligazioni;*

– *In data 26.02.2014 veniva deliberato un aumento di capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 800.000,00, aumento che tuttavia non veniva sottoscritto per la parte eccedente la riserva in conto aumento capitale di euro 382.000,00;*

– *Infine, in data 20.10.2014, a seguito dell'inadempimento da parte della fallita che versava già in stato di insolvenza, il suddetto contratto veniva risolto con retrocessione dell'azienda alla S. srl in concordato e la società veniva posta in liquidazione.*

Fatto commesso in Roma il 06.06.2016, data della sentenza dichiarativa di fallimento”.

Del resto, nel giudizio civile la stessa parte attrice ha riconosciuto tale coincidenza nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. laddove, opponendosi all'eccezione di prescrizione quinquennale della sua azione, ha dichiarato quanto segue: *“tutti i convenuti risultano imputati dinanzi al Tribunale penale di Roma per il reato di bancarotta fraudolenta (10093/2018 R.G.N.R.) per il quale la prescrizione decennale decorre dalla dichiarazione di fallimento (2016)”* (cfr. paragrafo 2, pag. 4).

Nel proprio reclamo, il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16 ha contestato l'identità della *causa petendi* nel giudizio civile e nel giudizio penale, deducendo:

- che il reato di bancarotta fraudolenta è attribuibile all'imprenditore individuale, dichiarato fallito, che pone in essere, prima o durante la procedura fallimentare, una condotta di diminuzione del patrimonio a svantaggio dei creditori; sul punto la Corte di Cassazione, con la pronuncia cd. Santoro (13910/2017), si rifà alle precedenti S.U. cd. Passarelli n. 22474 del 2016, le quali hanno egualmente escluso la necessità di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi);

- che, alla luce di quanto su esposto, appare dunque evidente come l'azione di responsabilità prevista dal codice civile nei confronti degli amministratori da parte del Curatore fallimentare debba essere tenuta completamente distinta dall'azione risarcitoria dei danni richiesti a seguito dell'illecito penale attraverso la costituzione di parte civile; - che, ad avvalorare siffatta affermazione concorrono le seguenti constatazioni:

i) il Giudice delegato al fallimento di una società, nell'autorizzare il curatore a costituirsi parte civile, nel procedimento penale a carico degli amministratori della società per reati fallimentari, non è tenuto a sentire preventivamente il parere del comitato dei creditori, formalità che è, invece, necessaria ai fini dell'esercizio dell'azione civile di responsabilità prevista agli artt. 2393 e 2394 c.c.;

ii) mentre l'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile nei confronti degli amministratori da parte del Curatore preclude l'esercizio di analoga azione da parte dei singoli creditori, altrettanto non avviene in sede penale, dove la costituzione di parte civile del curatore fallimentare non impedisce la costituzione di altri soggetti danneggiati dal reato;

- che appare, inoltre, evidente come le due azioni siano poste a tutela di beni giuridici differenti; il bene giuridico protetto dalla normativa penale fallimentare è rinvenibile nella tutela del mercato economico: quale reato plurioffensivo, la Legge penale mira – col sistema sanzionatorio – a ridurre

la verifica di fatti di tal genere e nel contempo protette la cd. massa creditoria che può aggredire anche il patrimonio diretto dell'imprenditore; l'azione civile di responsabilità degli amministratori mira, invece, a salvaguardare l'interesse della società al diligente adempimento da parte degli stessi degli obblighi imposti alla legge o dallo statuto; quest'ultima quale tutela ordinaria; quella penale quale rimedio oncologico per il versante patologico della cattiva amministrazione dell'Ente;

- che, alla luce delle presenti considerazioni, non vi è chi non veda come l'azione di responsabilità degli amministratori in sede civile abbia contenuto ed ambito differente rispetto all'azione risarcitoria che si esercita attraverso la costituzione di parte civile all'interno del procedimento penale.

Senonché, i suddetti rilievi avanzati dalla parte reclamante attengono ai presupposti ed a profili procedurali delle due azioni, senza intaccare l'identità dei fatti posti alla base delle contestazioni avanzate in sede civile ed in sede penale; in realtà, come si è detto, le "ragioni della domanda" poste a fondamento delle due azioni esercitate dal FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16 sono perfettamente sovrapponibili e coincidenti.

2.8. Infine, relativamente al *petitum*, si deve osservare che il FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, ha chiesto la condanna dei signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto al risarcimento dei "danni patrimoniali" sia nel presente giudizio civile sia nel processo penale, nel quale ha chiesto altresì il risarcimento dei "danni non patrimoniali":

A pagina 4 dell'atto di costituzione di parte civile, infatti, il FALLIMENTO ha dichiarato quanto segue: *"l'atto di costituzione di parte civile è effettuato allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato di bancarotta fraudolenta, danni che saranno meglio quantificati all'esito del giudizio e che hanno origine dal reato in contestazione commesso dagli imputati nelle qualità rivestite nella società stessa, come specificamente delineato nell'imputazione summenzionata"*.

Inoltre, a pagina 5 - lettera a) dell'atto di costituzione di parte civile il Fallimento ha chiarito che la richiesta risarcitoria riguarda sia i danni patrimoniali sia quelli non patrimoniali *"essendo i predetti danni rimasti estranei da qualsivoglia rapporto processuale in sede civile"*; quest'ultima precisazione si riferisce evidentemente ai soli danni non patrimoniali, atteso che quelli patrimoniali sono stati espressamente richiesti in sede civile.

Infine, a pagina 5 - lettera c) dell'atto di costituzione di parte civile il Fallimento ha aggiunto che nei confronti degli imputati *"si agisce altresì con richiesta risarcitoria per tutti i danni"*

patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli illeciti non ricompresi nella domanda risarcitoria già esperita in sede civile e comunque per ogni maggior importo derivante dai fatti così come contestati nella presente sede"; peraltro, a parte l'imprecisione della formulazione, risulta evidente che i danni "*derivanti dagli illeciti non ricompresi nella domanda risarcitoria già esperita in sede civile*" sono unicamente quelli non patrimoniali in quanto, come si è detto, i danni patrimoniali sono stati espressamente richiesti in sede civile.

Dunque, la richiesta risarcitoria formulata in sede penale è più ampia rispetto a quella avanzata in sede civile, in quanto comprende, oltre ai danni patrimoniali, già oggetto dell'azione civile nella presente causa, anche quelli non patrimoniali

Del resto, a conferma della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p., si deve ulteriormente rilevare quanto segue:

- nelle proprie "note scritte" depositate in data 22.09.2020 nel giudizio civile, sull'eccezione di estinzione proposta dal convenuto P. Angelo, la parte attrice si è limitata a replicare quanto segue: "*...questa difesa intende soffermarsi brevemente sulla eccezione preliminare sollevata dal convenuto Angelo P. quanto alla asserita estinzione del giudizio de quo, attesa la costituzione di parte civile del fallimento attore nel processo penale che vede imputati gli attuali convenuti per il reato contestato di bancarotta fraudolenta. Tale assunto si rileva del tutto erroneo in quanto valga solo sottolineare che la costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli odierni convenuti ha ad oggetto la richiesta del risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla commissione del reato qualora venisse accertata, mentre la domanda in sede civile riguarda esclusivamente quello patrimoniale come esplicitamente richiesto in atto introduttivo. Di talchè emerge la totale infondatezza e pretestuosità della contestazione eccepita da controparte poiché è differente senz'altro il petitum delle due azioni. Ci si riserva in ogni caso ogni ulteriore approfondimento in sede di deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 n. 1,2,3 cpc.*";

- nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., sull'eccezione di estinzione la parte attrice si è nuovamente limitata a ribadire quanto segue: "*L'eccezione pregiudiziale di estinzione dell'azione civile per averla esercitata in ambito penale deve essere necessariamente disattesa dall'Organo Giudicante atteso che la costituzione di parte civile di parte attrice nel processo penale a carico degli odierni convenuti ha ad oggetto la richiesta del risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla commissione del reato qualora venisse accertata, mentre la domanda in sede civile riguarda esclusivamente quello patrimoniale come esplicitamente richiesto in atto introduttivo. Di talchè emerge la totale infondatezza e pretestuosità della contestazione eccepita da controparte poiché è differente senz'altro il petitum delle due azioni.*";

- ora, a prescindere dal fatto che le predette affermazioni della parte attrice non trovano corrispondenza nell'atto di costituzione di parte civile dove, come si è detto, il Fallimento ha chiarito che la richiesta risarcitoria riguarda sia i danni patrimoniali sia quelli non patrimoniali, deve rilevarsi che la parte attrice non abbia contestato l'insussistenza di tutti gli altri predetti presupposti previsti dall'art. 75, comma 1, c.p.p., per dichiarare l'estinzione del processo (limitatamente ai rapporti tra la parte attrice e le parti convenute persone fisiche), confermando in tal modo la correttezza dell'eccezione di estinzione proposta dalle predette parti convenute;

- anzi, nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3), c.p.c., addirittura la parte attrice non ha neppure più accennato all'eccezione di estinzione in questione (nonostante, tra l'altro, che la parte convenuta sig. CA. Roberto, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., avesse chiesto a sua volta di dichiarare l'estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., dedicando ampia ed esaustiva trattazione sul punto).

2.9. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, deve respingersi il reclamo proposto dalla parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, avverso l'Ordinanza datata 10 febbraio 2021, depositata in pari data, pronunciata dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Dott. Edoardo DI CAPUA, nella causa iscritta al n. 28128/2018 R.G. nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del processo nei rapporti tra la parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, e le parti convenute persone fisiche signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto, ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p.

3. Sulle spese processuali del presente procedimento di reclamo.

3.1. Le spese processuali del presente procedimento di reclamo devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: *“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”*

3.2. Nel caso di specie, infatti, può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza le questioni trattate.

3.3. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “*l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.*”

Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili nella particolare natura del presente procedimento di reclamo, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale:

1) Respinge il reclamo proposto dalla parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - N. 493/16, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, avverso l’Ordinanza datata 10 febbraio 2021, depositata in pari data, pronunciata dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Dott. Edoardo DI CAPUA, nella causa iscritta al n. 28128/2018 R.G. nella parte in cui ha dichiarato l’estinzione del processo nei rapporti tra la parte attrice FALLIMENTO NUOVA S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr.ssa M. Sonia, e le parti convenute persone fisiche signori P. Claudio, M. Mauro, C. Daniele, P. Angelo e CA. Roberto, ai sensi dell’art. 75, comma 1, c.p.p., che **conferma**.

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento di reclamo, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .

Così deciso in Torino, in data 26 marzo 2021.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella RATTI

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA